



DA UN PRESIDENTE AD UN ALTRO: L'ELEZIONE DEL NUOVO CAPO DELLO STATO

di Daniele Trabucco (*)

Tra i costituzionalisti si sente spesso affermare che il ruolo del Presidente della Repubblica, nell'ordinamento italiano, sia "*a fisarmonica*", ossia muta a seconda delle diverse fasi politiche. Si è così passati dall'immagine del garante-imparziale Luigi Einaudi, a quella del tutore attivo di un certo assetto della forma di Governo Oscar Luigi Scalfaro, per terminare con la figura di un interventista, ma sempre rispettoso del proprio ruolo, come Giorgio Napolitano.

Nel corso dei lavori dell'Assemblea Costituente, la posizione del Capo dello Stato fu a lungo dibattuta anche per la convinzione di molti di dover sottolineare, proprio nella configurazione della più alta carica dello Stato, il passaggio dalla monarchia alla repubblica sancito dal referendum istituzionale del 02 giugno 1946.

L'on. Meuccio Ruini, Presidente della Commissione per la Costituzione, durante i lavori, aveva sostenuto con enfasi e convinzione che il Presidente della Repubblica non era un semplice maestro delle cerimonie, tipico di alcune esperienze costituzionali (si pensi alla III Repubblica francese), ma colui che impersonava e rappresentava l'unità e la continuità nazionale. All'interno di questa cornice, la Costituzione non ne definisce il ruolo complessivo, ma determina gli argini costituzionali entro cui il Presidente può operare, con la conseguenza che il concreto ruolo che egli assume varia a seconda dei mutevoli equilibri della forma di Governo e del sistema dei partiti.

Il Capo dello Stato, che rimane in carica sette anni (c.d. settennato), è eletto dal Parlamento in seduta comune, integrato dai delegati regionali eletti dai rispettivi Consigli regionali (tre per ogni Regione ad eccezione della Valle d'Aosta/Valle d'Aoste che ne ha uno solo), in modo da garantire la rappresentanza delle minoranze (art. 83 Cost.).



La presenza dei delegati dovrebbe rafforzare la caratterizzazione del Presidente come *“rappresentante dell’unità nazionale”* (art. 87 Cost.). La convocazione del Parlamento in seduta comune, integrato dai delegati, spetta al Presidente della Camera dei Deputati (art. 85 Cost.), che deve provvedervi trenta giorni prima che scada il termine di durata del mandato del Presidente in carica (il mandato di Napolitano scade il 15 maggio 2013 e la convocazione deve avvenire per il 15 aprile 2013). L’elezione, prevede l’art. 83 della Carta, ha luogo per scrutinio segreto.

E’ dichiarato eletto chi consegua il voto dei due terzi dei componenti l’Assemblea e purché ricorrano i requisiti per l’elettorato passivo: cittadinanza italiana, 50 anni d’età e godimento dei diritti civili e politici (art. 84 Cost.). Qualora nessuno ottenga tale risultato, si procede a una seconda ed eventualmente a una terza votazione nelle quali è sempre richiesta la maggioranza dei due terzi dell’Assemblea. Soltanto dal quarto scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta, cioè la maggioranza dei voti computata sui componenti del collegio.

Proclamato l’esito positivo della votazione, secondo la prassi, il Presidente della Camera dei Deputati, accompagnato dal Segretario Generale, si reca dall’eletto per consegnargli il verbale dell’avvenuta elezione. Non è prevista, in questa fase, alcuna accettazione formale. Prima di assumere le sue funzioni, il Presidente deve prestare giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservanza della Costituzione dinanzi al Parlamento in seduta comune (art. 91 Cost.): solo attraverso l’atto di giuramento l’eletto alla carica di Capo dello Stato manifesta la volontà di accettazione dell’incarico, non essendo contemplate altre modalità.